

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di San Donaci (BR) denominato "BR06".

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 maggio 2011, n. 116

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- **un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 8 MW, da realizzarsi nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG), località "Posta della Valle";**
- **opere di connessione ad una stazione di smistamento a 150 kV in doppia sbarra e parallelo da inserire in entra-esce sulla linea a 150 kV "Foggia - Manfredonia Nord" con relativi record aerei a 150 kV.**

Società: SISEN 3 S.r.l. con sede legale in Foggia, via Mario Forcella n. 14 - P. IVA e C.F. 03597830714

Il giorno 2 Maggio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'Art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo Art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rila-

sciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'Art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato Art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società SISEN 3 S.r.l., avente sede legale in Foggia alla Via Mario Forcella n.14, P. IVA e C.F. 03597830714, con nota prot. n. 38/7415 del 03.07.2008, ai sensi dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di:
 - a. un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 8 MW, da realizzarsi nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG), località "Posta della Valle";
 - b. opere di connessione ad una stazione di smistamento a 150 kV in doppia sbarra e parallelo da inserire in entra-esce sulla linea a 150 kV "Foggia - Manfredonia Nord" con relativi raccordi aerei a 150 kV.
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 38 del 11.07.2008 - n. 7751 inoltrava

richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;

- la Società SISEN 3 S.r.l. con nota acquisita il 12.08.2008 prot.n. 9051 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa;
- la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.0581607 del 20.11.2008, prevede l'allacciamento ad una nuova stazione di smistamento a 150 kV in doppia sbarra e parallelo da inserire in entra-esce sulla linea a 150 kV "Foggia - Manfredonia Nord".
- la Società, in data 04.12.2008, ha dichiarato di accettare integralmente il preventivo di connessione proposto da Enel Spa;
- la Società SISEN 3 S.r.l. con nota del 29.01.2009 (Prot. 38 del 29.01.2009 n. 941) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - ulteriore documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 11.02.2010 n. 2221 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società SISEN 3 S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 18.03.2010 (Prot. AOO_159 del 22.03.2010 n. 4344) trasmetteva agli Enti e/O Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Società SISEN 3 S.r.l. con nota del 02.04.2010 (Prot. AOO_159 del 02.04.2010 n. 5024) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - la richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con

nota prot. n. 5602 del 12.04.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 17 maggio 2010;

- la Società Terna Spa, con nota del 10.05.2010 (codice di rintracciabilità TE/P2010005954) Prot. AOO_46 del 06.11.2009 n. 11981) invia presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - l'accettazione della STMG di connessione già fornita da Enel Distribuzione Spa in data 20.11.2008;
- la Società SISEN 3 S.r.l. con nota del 17.05.2010 (Prot. AOO_159 del 18.05.2010 n. 7789) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - ulteriore documentazione a seguito delle integrazioni richieste da alcuni Enti convocati in Conferenza di Servizi;
- il Piano Tecnico della linea elettrica per l'impianto in oggetto, definito dalla Società con Enel Distribuzione Spa ed esaminato dalla Conferenza di Servizi (codice di rintracciabilità TE/P20100012976) è stato vidimato da Terna Spa in data 24.09.2010;
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 8 MW da realizzarsi nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG) non è soggetto a verifica ambientale ai sensi della Legge Regionale n.11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Snam Rete Gas, prot.n.526 del 18/12/2009 dichiarava che, dall'esame della documentazione prodotta in relazione all'impianto di cui all'oggetto, non sussistono interferenze con i propri metanodotti;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 3728 del 25.01.2010, rilasciava nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza;
- Regione Puglia- Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n.24795 del 17.03.2010, rilevava che le opere da eseguire non sembrano determinare interferenze significative coi parametri ambientali rientranti nelle materie dell'Uf-

ficio, pertanto, nulla osta alla costruzione e esercizio dell'impianto di cui all'oggetto;

- Regione Puglia - Servizio Foreste, prot. n. 4084 del 25.03.2010, dichiarava che i terreni interessati dai lavori per la realizzazione dell'impianto non sono assoggettate al R.D.L. 3267/1923, per cui non ha provvedimenti da adottare in merito. Restano fermi gli adempimenti relativi al Regolamento Regionale n.10/2009 relativo al taglio delle singole piante ovunque ubicate;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, prot. n.4313 del 01.04.2010, dichiarava che l'attività non risulta elencata tra quelle di cui al D.M. 16.02.1982 e/o nella Tabella A e/o B del D.P.R. 689/59;
- Regione Puglia- Servizio Attività Estrattive, prot. n. 2784 del 12.04.2010, rilasciava nulla osta di massima per quanto di competenza, con la seguente prescrizione:
 - Posizionare gli elettrodotti, gli edifici e le opere stradali in progetto, ad una distanza di sicurezza di almeno 20 metri dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, così come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959 n.128;
- Ministero della Difesa, Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, prot.n. S.122-4-10 del 16.04.2010, rimandava la competenza ai Comandi di Forza Armata competenti per territorio;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare e Marittimo dello Jonio e del Canale Otranto, prot. n. 20807 del 26.04.2010, dichiarava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse, a conferma di quanto già dichiarato con nota n.15561 del 25.03.2010;
- Asl Foggia, prot n. 186 del 06.05.2010, esprimeva parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. n. 3937 del 11.05.2010, rilevava che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di specifica competenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Regione Puglia - Servizio Agricoltura, prot. n. 41899 del 11.05.2010, rilasciava parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- È fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
- Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche e agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite battitura e avvitatura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
- La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m varchi delle dimensioni di 40 per 40cm, o in alternativa la rete deve essere posta a un'altezza di 30cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno all'area;
- Non sono consentiti sbancamenti e movimentazioni di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;
- Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
- Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve inoltre essere compattato;
- È fatto divieto assoluto di utilizzare disserbanti chimici e altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulizia dei pannelli e delle strutture.
- Enac, prot. n.12296 del 23.02.2010, dichiarava che:
 - l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
 - l'impianto fotovoltaico data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - l'A.M. CIGA per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni;
 - non risultano pertanto implicazioni al riguardo;
 pertanto, rilasciava, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni, prot. n. 7015 del 13.05.2010., rilasciava nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto;
- Autorità di Bacino, prot. n. 5815 del 13.05.2010, dal confronto con gli elaborati del P.A.I., non rilevava la presenza di sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto con le aree sottoposte a tutela.
- Comune di San Giovanni Rotondo, prot.n.1389 del 14/05.2010, esprimeva parere favorevole a condizione che prima dell'inizio dei lavori siano consegnati i seguenti documenti:
 - Atto di proprietà in originale;
 - Asservimento dell'area limitrofa all'impianto per almeno due volte la superficie radiante con destinazione esclusiva ad uso agricolo;
 - Durc in originale;
 - Attestazione E.N.E.L. per l'assegnazione del p.to di connessione dell'impianto da realizzare con la descrizione della modalità di collegamento;
 - nulla osta per la realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato dal Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico;

- Per le opere di connessione occorre che siano adeguatamente interrato e ove queste interessano proprietà comunali è obbligo versare i diritti TOSAP;
- e quant'altro necessario e previsto per rendere cantierabile l'intervento in oggetto.
- Ministero dello Sviluppo Economico, Sezione U.N.M.I.G., prot.n.2524 del 14.05.2010, confermava quanto già espresso con nota n.1977 del 15.04.2010, ovvero che la linea elettrica in oggetto attualmente non interessa zone vincolate da titoli minerari;
- Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 11437 del 22.06.2010, concedeva nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Comune di San Marco in Lamis, prot.n.10859 del 28.07.2010, esprimeva parere favorevole a condizione che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere richiesto il Permesso di Costruire per la cabina di trasformazione;
- Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia, prot.n.40968 del 26.08.2010, esprimeva parere favorevole a condizione che:
 - Qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (siepe), la recinzione sia priva di cordoli in c.a. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti;
 - i montanti della struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici siano infissi direttamente nel terreno senza la realizzazione del cordolo in c.a. compatibilmente con le caratteristiche del terreno;
 - la pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili;
 - dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse;
 - il gestore effettui l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento esclusivamente con mezzi meccanici essendo vietato l'utilizzo di diserbanti chimici.
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot.n.21261 del 08.10.2010, esprime parere favorevole;
- Comune di San Giovanni Rotondo, Ufficio Tecnico, Settore LL.PP. e Ambiente, prot.n.26733 del 15.10.2010, dichiarava che, per l'assenza di vincoli di natura urbanistica e paesaggistica, l'intervento non necessita di Autorizzazione Paesaggistica;
- Regione Puglia, Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, Servizio Assetto del Territorio, prot.n.5457 del 21.09.2010, si ritiene non competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in quanto il Comune di San Giovanni Rotondo, a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n.327 del 10.02.2010, risulta subdelegato al rilascio della suddetta autorizzazione.
- Provincia di Foggia, Settore Viabilità, Ufficio Concessioni, prot.n.47875 del 29.09.2010, esprimeva parere favorevole a condizione che:
 - prima del rilascio dell'autorizzazione è necessario far pervenire un versamento sul c/c postale n.14085716 intestato alla Provincia di Foggia, pari a 51,65 euro per ogni ml di scavo, come cauzione ripristino stato dei luoghi.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot.n.14792 del 08.10.2010, comunicava il nulla osta alla realizzazione dell'impianto, in quanto nella zona interessata dall'intervento non insistono immobili sottoposti a provvedimenti di tutela ed essendo basso-nullo l'interesse archeologico;
- Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri, prot. n.95688 del 29.10.2010, esprimeva parere favorevole alle seguenti condizioni:
 - Si acquisisca preliminarmente la certificazione del Comune di San Marco in Lamis attestante la conformità o compatibilità della cabina di consegna con il vigente PRG comunale, ovvero che si approva eventuale preventiva variante urbanistica, con apposizione del vincolo espropriativo relativamente agli immobili da espropriare nel territorio del medesimo Comune;
 - Si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 16 del T.U. 327/2001;

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 10316 del 02.07.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 17.05.2010;
- la Società SISEN S.r.l. con nota del 03.11.2010 depositava, presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, il particellare del progetto di esproprio relativamente ai terreni dei privati interessati dal passaggio del cavidotto di connessione interrato, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata alla dichiarazione di pubblica utilità e la certificazione del Comune di San Marco in Lamis attestante la conformità o compatibilità della cabina di consegna con il vigente PRG comunale, così come richiesto dall'Ufficio Regionale Espropri.
- la Società SISEN 3 S.r.l. con nota del 21.10.2010 (Prot. AOO_159 del 22.10.2010 n. 15145) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - la richiesta di conclusione del procedimento di cui all'oggetto;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, ha provveduto alla trasmissione dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con note del 30.11.2010, ai relativi proprietari interessati invitandoli a formulare osservazioni e/o opposizioni entro 15 giorni dalla data di ricezione dello stesso avviso;
- Presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 17982 del 29.12.2010, sono pervenute osservazioni ed opposizioni, sollevate da uno dei proprietari interessati, avverso l'asservimento ed apposizione di servitù su alcune particelle;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 535 del 14.01.2011, invita la società a dare riscontro alle osservazioni pervenute con nota n.17982 del 29.12.2010;
- la Società SISEN S.r.l. con nota prot.n.1796 del 11.02.2011 depositava, presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, le controdeduzioni alle osservazioni sul procedimento espropriativo di cui sopra;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, ritenendo accoglibili le controdeduzioni fornite dalla Società, con nota prot. n. 2018 del 17.02.2011, confermava al richiedente l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, inviato con nota n.16770 del 30.11.2010;
- A seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n.230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'Art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi e avendo ritenuto accoglibili le osservazioni e/o opposizioni pervenute pertinenti all'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'asservimento ed apposizione di servitù sugli immobili interessati dall'intervento, con nota prot. n. 15545 del 3 novembre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Confe-

renza; l'istanza in oggetto non rientra, pertanto, nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;

Considerato che:

- ai sensi dell'Art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 8 MW, da realizzarsi nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG), località "Posta della Valle";
 - opere di connessione ad una stazione di smistamento a 150 kV in doppia sbarra e parallelo da inserire in entra-esce sulla linea a 150 kV "Foggia - Manfredonia Nord" con relativi raccordi aerei a 150 kV.
- la Società, in data 08.10.2008, ha sottoscritto un contratto preliminare per la locazione e di diritto di superficie con la Società S.P.Q.T. Società Agricola S.r.l. a condizione che, la sottoscrizione del contratto definitivo di costituzione del diritto di Superficie a favore della stessa Società SISEN 3 Srl avverrà entro mesi 18 dal rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'impianto;
- in data 07.03.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società SISEN 3 S.r.l. ed il Comune di San Giovanni Rotondo, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 9 marzo 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12381 e della Convenzione al repertorio n. 12382;

- La Società ha depositato, con nota acquisita al prot. n. 3955 del 29.03.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti. Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 116 del 2 Maggio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 8 MW, da realizzarsi nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG), località "Posta della Valle";
- opere di connessione ad una stazione di smistamento a 150 kV in doppia sbarra e parallelo da inserire in entra-esce sulla linea a 150 kV "Foggia - Manfredonia Nord" con relativi raccordi aerei a 150 kV.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, Art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società SISEN 3 S.r.l. con sede legale in Foggia via Mario Forcella n.14, P. IVA e C.F. 03597830714 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 8 MW, da realizzarsi nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG), località "Posta della Valle";

- opere di connessione ad una stazione di smistamento a 150 kV in doppia sbarra e parallelo da inserire in entra-esce sulla linea a 150 kV "Foggia - Manfredonia Nord" con relativi raccordi aerei a 150 kV.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'Art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società SISEN 3 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'Art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 1 della L.

10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'Art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'Art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei

lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'Art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'Art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato,

nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente Art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di San Giovanni Rotondo (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.18 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 maggio 2011, n. 117

Voltura in favore di "Solar Margherita S.r.l." della Determina Dirigenziale n. 253 del 24 novembre 2010 "Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 13,516 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Troia (FG) ai sensi del comma 3 e 4 bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003", rilasciata alla Società Margherita S.r.l. con sede legale in Foggia.

Il giorno 2 Maggio 2011, in Bari, nella sede del Servizio;

Premesso che:

- con la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. sono state stabilite le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con il Decreto di Presidente della Repubblica n.327 del 02 Agosto 2002 è stato introdotto il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica Utilità;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'Art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione delle direttive 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi della legge n.10 del 09.01.1991 Art. 1 e come ribadito nel comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;.